

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1875

di cotesti uomini dal momento che cessa il loro servizio nelle dette due categorie del nostro esercito. Egli è evidente che era necessità imprescindibile di provvedere a questo punto.

Qui si oppone che, ciò facendo, noi pregiudichiamo la questione concernente la esistenza della guardia nazionale.

Mi perdoni, onorevole Lovito, ella che tiene dietro con tanta diligenza ai lavori della Camera, non può aver dimenticato...

LOVITO. Domando la parola.

CAPONE... che, accanto al presente progetto di legge, l'onorevole ministro ne presentò un altro intitolato delle *basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale*. Cotesto secondo progetto di legge, ordinando la milizia territoriale, la distingue in due categorie, in milizia territoriale propriamente detta ed in milizia comunale. È cotesta milizia comunale quella che è destinata a prendere il posto dell'attuale guardia nazionale.

D'onde, che la milizia comunale venga adottata, o non venga adottata nel modo quale il ministro l'ha proposta, è cosa da vedersi quando la Camera discuterà il secondo progetto di legge. Allora però sarà il caso di vedere fino a qual punto la nuova legge offenderà l'istituzione della guardia nazionale.

Quanto poi al nostro caso presente è evidente, che vi sia la guardia nazionale o che non vi sia, certa cosa è che debba sempre aversi una milizia territoriale, alla quale si debbono ascrivere coloro che hanno finita la ferma tanto nell'esercito permanente quanto nella milizia mobile.

Di più il mio amico personale, l'onorevole Lovito, rifletta anche a quest'altra circostanza. Cotesto progetto che stiamo discutendo è legge, la cui gravità ognuno intende, e che fa un grandissimo passo innanzi a tutte le leggi precedenti, pel quale passo si obbligano al servizio militare anche tutti gli esenti per disposizione di legge arrolandoli nell'armata nazionale. Cotesti esenti, a cotesta maniera arruolati, debbesi pure dire a quale specie di milizia vanno ascritti fin dal loro ventesimo anno, e, siccome ciò non disse fin oggi, nè potè dirlo nessuna delle leggi precedenti, è di tutta necessità che lo si stabilisca ora ed in questo articolo 2.

Poste coteste necessità, è facile intendere all'onorevole mio amico Lovito come io, appunto perchè uomo di legge, non potevo non richiedere che il progetto contenesse cotesto articolo 2. Era, come io dissi già, di necessità logica e legislativa insieme il proporre e votare cotesto articolo, dacchè, torno a dirlo, non si saprebbe che cosa fare nè di coloro che hanno finito il servizio nella milizia mobile, nè di coloro che noi dichiariamo esenti dall'esercito

permanente e dalla milizia mobile istessa, e che intanto pure iscriviamo nei ruoli dell'armata.

CHIAVES. L'onorevole ministro della guerra ha dichiarato momenti sono, che coll'articolo 2 non si tendeva punto a sopprimere la guardia nazionale, cioè che l'effetto di quest'articolo non sarebbe stato punto codesto.

Io ho dovuto grandemente meravigliarmi ricordando il sistema tenuto dall'onorevole relatore per combattere le obiezioni che io derivava dalla spesa a cui quest'articolo avrebbe dato luogo.

L'onorevole relatore diceva: rimane soppressa la guardia nazionale, e quindi rimangono di tanto sgravati i comuni per questa spesa. Dunque, fatto questo pareggio, sta vero che questo progetto non importa una spesa.

Questo evidentemente esige una spiegazione, perchè, o io vado grandemente errato, oppure i termini della questione sono quali si vedevano da principio, cioè vaghi ed incerti in tal modo che non ci è possibile coscienziosamente votare sopra un argomento così grave, privi così di certa cognizione della cosa.

Ma le parole dell'onorevole ministro hanno una ben altra e più grave conseguenza.

Quando io diceva: badate che non sappiamo quali questi obblighi e questi ordinamenti saranno, egli mi rispondeva: saranno dal più al meno quelli della guardia nazionale. Ma se la guardia nazionale continua ad esistere, allora la cosa è ben diversa, questa milizia territoriale è un'altra cosa. Ed ecco come, nemmeno per congettura, nè per analogia, noi possiamo farci esatta idea di ciò che s'iano questi ordinamenti ed obblighi di servizio, che verranno stabiliti dalla legge sulle milizie territoriali, la quale dovrà necessariamente esserci presentata, ma verrà votata sol quando già sarà tradotta in legge la proposta di cui ora si discute.

Ora io lascio giudice la Camera se in questo stato di cose questa si possa votare!

MINISTRO PER LA GUERRA. Non posso a meno di manifestare il più vivo rincrescimento nel sentire persona così autorevole e versata come l'onorevole Chiaves fare osservazioni dalle quali sembrerebbe che non conosca abbastanza bene la legge attuale sulla guardia nazionale. L'antica legge del 1848 ordinava la guardia nazionale stanziale, ma nel 1861 fu votata dal Parlamento e sancita dal Re un'altra legge la quale stabilisce la guardia nazionale mobile. Questa milizia, secondo quella legge, è costituita di 220 battaglioni ed è formata da tutti gli individui iscritti nella guardia nazionale stanziale che stanno al disotto del 35° anno di età.

I battaglioni di guardia nazionale mobile sono